

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02614/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2026, proposto da

Maria Teresa Lettieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Reggio D'Aci,
con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dall'avvocato Valentina Di Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da
Registro di Giustizia;

nei confronti

Paola Pegoraro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione 29 dicembre 2025 n. G17793 della Regione Lazio, Direzione
Personale enti locali e sicurezza, pubblicata sul BURL n 107 del 30 dicembre 2025,
recante l'approvazione dei verbali, della graduatoria finale e la nomina dei vincitori
della procedura valutativa di progressione verticale tra le aree ai sensi dell'art. 13,
cc 6,7, e 8 del CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021;

- dei verbali di valutazione dei titoli e della prova orale della ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti e connessi, della graduatoria finale e degli specifici atti successivi di nomina dei terzi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente;
- nonché, per quanto occorrer possa, della determinazione 31 luglio 2025, n. G10017, con cui la Regione Lazio ha indetto la procedura valutativa, con specifico riferimento alla parte in cui non ha stabilito il punteggio minimo per l'idoneità dei candidati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'eventuale accoglimento del presente gravame avrebbe effetti pregiudizievoli nei confronti dei 134 vincitori della procedura selettiva di cui in epigrafe;

Ritenuto che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., possa essere autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio a favore di tutti i controinteressati, all'uopo autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Amministrazione intimata, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di R.G. del ricorso, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, l'avviso che: *“La presente pubblicazione*

viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia, per il prosieguo della trattazione, all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ida Tascone, Primo Referendario

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO